



**ORDINANZA SINDACALE n. 11 del 23 aprile 2007**  
*(Disposizioni generali per i Cani, Cani pericolosi e raccolta deiezioni)*

**IL SINDACO**

**Ravvisata** la necessità di tutelare la comunità da comportamenti aggressivi tenuti da alcuni cani malcustoditi;

**Ravvisata**, inoltre, la necessità di salvaguardare l'igiene e il decoro urbano;

**Considerata** la necessità di prevedere disposizioni inequivocabili che recepiscano l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006;

**Visto** il DPR 31 marzo 1979 (GU 150 del 2 giugno 1979) che attribuisce ai Comuni la competenza di vigilare sulle leggi e regolamenti relativi alla protezione animale ed al patrimonio zootecnico;

**Visto** il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

**Visto** l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**Visto** l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

**Vista** la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;

**Ritenuta** la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

**ORDINA**

**Art. 1**

Atti vietati

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
- b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco all'articolo 4;
- c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
- d) la sottoposizione di cani a doping;
- e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
  - i) il taglio della coda;
  - ii) il taglio delle orecchie;
  - iii) la recisione delle corde vocali;



# COMUNE DI ELMAS CORPO POLIZIA MUNICIPALE

C.A.P. 09030 • PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario, piano seminterrato  
Tel. Uffici: 070.219260 • Fax 070.2192.264  
C.F. 92027670923 • P.I. 02379700921  
E-mail: pm.comuneelmas@tiscali.it  
Sito internet: www.comune.elmas.ca.it

f) L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi pertanto è.

2. E' fatto divieto di acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 4 o di cui all'art. 1 comma 1 lett. b):
- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
  - b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
  - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
  - d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
  - e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabili per infermità.

## **Art. 2.**

### Obblighi

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

- a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto;
- c) munirsi di paletta e sacchetto, ovvero di involucri idonei per la raccolta immediata delle deiezioni o escrementi dei propri animali condotti nelle pubbliche vie, piazze e giardini (se non altrimenti vietato da appositi cartelli);

2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

3. Chiunque possenga o detenga cani di cui all'art. 4 ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

4. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

## **Art. 3**

### Monitoraggio e rieducazione

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

2. Il servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale tiene aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di cui all'articolo 4 al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.

3. Il servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale stabilisce:



COMUNE DI ELMAS  
**CORPO POLIZIA MUNICIPALE**

C.A.P. 09030 • PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario, piano seminterrato  
Tel. Uffici: 070.219260 • Fax 070.2192.264  
C.F. 92027670923 • P.I. 02379700921  
E-mail: pm.comuneelmas@tiscali.it  
Sito internet: www.comune.elmas.ca.it

a) i criteri per la classificazione e le modalità di rilevazione e monitoraggio dei cani con comportamenti aggressivi, nonché di quelli appartenenti alle razze identificate dall'articolo 4 avvalendosi eventualmente degli archivi dell'anagrafe canina.

b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;

4. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'articolo 4 che non sia in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.

#### **Art. 4**


Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività :

American Bulldog;  
Cane da pastore di Charplanina;  
Cane da pastore dell'Anatolia;  
Cane da pastore dell'Asia centrale;  
Cane da pastore del Caucaso;  
Cane da Serra da Estrella;  
Dogo Argentino;  
Fila brasileiro;  
Perro da canapo majoero;  
Perro da presa canario;  
Perro da presa Mallorquin;  
Pit bull;  
Pit bull mastiff;  
Pit bull terrier;  
Rafeiro do alentejo;  
Rottweiler;  
Tosa inu.

#### **Art. 5**

##### Sanzioni .

1. La violazione all'articolo 1 comma 1 let. a) comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 €;
2. La violazione all'articolo 1 comma 1 lett. b)-c) comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 € ad un massimo di 500 €;
3. La violazione all'articolo 1 comma 2 lett. a)-b)-c)-d)-e) comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 € ad un massimo di 500 €;
4. La violazione all'articolo 2 comma 1 lett. a)-b) comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30 € ad un massimo di 300 €;
5. La violazione agli articoli 2 e 3 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 € ad un massimo di 500 €;
6. La violazione all'articolo 1 comma 1 lett. d) è punito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
7. La violazione all'articolo 1 comma 1 lett. e)-f) è punito dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.



COMUNE DI ELMAS  
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

C.A.P. 09030 • PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario, piano seminterrato  
Tel. Uffici: 070.219260 • Fax 070.2192.264  
C.F. 92027670923 • P.I. 02379700921  
E-mail: pm.comuneelmas@tiscali.it  
Sito internet: www.comune.elmas.ca.it

Art. 6

Entrata in vigore ed esenzioni.

1. La presente ordinanza entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco.

Elmas, li 23 aprile 2007

Il Sindaco  
Valter Piscedda

MUNICIPIO DI ELMAS PROT. N. 226 U.M.

Io sottoscritto Messico Comunale dichiaro di aver  
oggi 23-04-07 notificato copia dell'atto  
che precede al UFF. POL. SEDE  
mediante consegna a mani PITZALIS DANIELA  
AL MESSICO COMUNALE

